

Ai gentili clienti
Loro sedi

Certificazioni di malattia: nuovi servizi per il datore di lavoro

Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che con la **circolare n. 23 del 16.02.2012** l'**INPS** ha annunciato il **rilascio** di alcuni **servizi relativi alle certificazioni di malattia**. Come è noto, dallo scorso 14.09.2011 sono entrate in vigore le **nuove disposizioni in materia di certificati di malattia telematici che hanno reso di fatto obbligatoria, quale unica modalità di presentazione del certificato di malattia ai datori di lavoro, quella "on line"**. Secondo le nuove disposizioni in tutti i casi di **assenza per malattia, la certificazione medica è inviata per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia all'INPS**. Le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti sono **immediatamente inoltrate per via telematica dal predetto Istituto al datore di lavoro pubblico o privato interessato**. Ai datori di lavoro pubblici e privati l'Inps mette a disposizione le **attestazioni di malattia mediante accesso diretto, tramite apposite credenziali rese disponibili dall'Istituto, o con invio alla Pec indicata dallo stesso datore di lavoro**. Quelli del settore privato possono operare anche tramite **intermediari abilitati** (art. 1, co. 1 e 4, legge n.12/1979). Al fine di potenziare gli strumenti a disposizione degli utenti per la consultazione di tali certificazioni, l'INPS ha annunciato **l'introduzione di nuovi servizi per gli intermediari delle aziende private, per i datori di lavoro del settore agricolo e a favore dei cittadini**.

Premessa

Come noto, a partire dal 14.09.2011 i **certificati medici viaggiano on line**. Il 14.09.2011, infatti, ha segnato il **termine del periodo transitorio durante il quale**, pur utilizzando quale canale principale la nuova comunicazione telematica dei certificati di malattia, veniva **garantita la possibilità ai datori di lavoro di richiedere al lavoratore secondo le consuete modalità il**

certificato di malattia. A partire da tale data, quindi, **il certificato di malattia non viene reso disponibile da parte del lavoratore ma a tale adempimento provvede direttamente l'INPS.**

OSSERVA

Come è noto il **certificato di malattia telematico**, disciplinato dall'art. 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001, è stato introdotto dall'art. 69 del D.Lgs. n. 150/2009, per consentire un controllo più efficace delle assenze nel settore pubblico. **Con la previsione contenuta nell'art. 25 della Legge n. 183/2010** (cd. "Collegato Lavoro"), tale strumento è stato ricondotto ad una funzione di carattere generale, **estendendone l'applicazione anche ai dipendenti del settore privato.**

La norma citata dispone in particolare: *"al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 10 gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165"*.

In altri termini, **in tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia all'INPS**, secondo le modalità stabilite dal Decreto Ministeriale del 26 febbraio 2010. Le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti sono **immediatamente inoltrate per via telematica dal predetto Istituto al datore di lavoro pubblico o privato interessato.**

I servizi a disposizione dell'utente per la consultazione dei certificati on line

Con la precedente **circolare n. 117 del 09.09.2011** è stato annunciato che **i datori di lavoro, gli intermediari e gli intermediari dei datori di lavoro del settore agricolo hanno a disposizione una nuova funzionalità per la ricerca degli attestati di malattia mediante il codice fiscale e numero di protocollo, disponibile nel menu della consultazione on line degli attestati di malattia.**

Quest'ultima funzionalità è anche **disponibile attraverso il canale Contact Center dell'INPS** (803.164). Attraverso tale servizio il datore di lavoro e/o il suo delegato potrà **verificare l'avvenuto invio del certificato di malattia.** Sulla base del Codice Fiscale del dipendente e del numero di protocollo assegnato dall'INPS all'atto della ricezione del certificato di malattia telematico, **il Contact Center ne confermerà o meno la presenza.**

Ai predetti intermediari è stata, inoltre, estesa la **possibilità**, già **prevista per i datori di lavoro** (circolari n. 60 e n. 119 del 2010), di **richiedere il servizio di consultazione degli attestati di malattia attraverso il:**

- **sistema di invio con PEC:** la richiesta di invio degli attestati tramite PEC deve essere inoltrata all'indirizzo di Posta certificata della Struttura territoriale Inps competente utilizzando lo stesso indirizzo di PEC al quale dovranno essere destinati gli attestati di malattia dei lavoratori;
- **sistema di accesso con PIN:** l'Inps mette a disposizione dei datori di lavoro le attestazioni di malattia relative ai certificati trasmessi dal medico curante, mediante accesso al portale INPS www.inps.it - servizi on-line e previa autorizzazione e attribuzione di un PIN.

L'INPS specifica **che, i datori di lavoro e/o l'intermediario in possesso di PIN e/o di abilitazione alla ricezione dell'attestato di malattia via PEC, sono tenuti a chiedere tempestivamente la revoca dell'autorizzazione al verificarsi della cessazione dell'attività, della sospensione o del trasferimento** in altra struttura dell'intestatario del PIN e/o di abilitazione alla ricezione dell'attestato di malattia via PEC, in modo tale che **l'Inps possa provvedere a revocare l'abilitazione.**

Le novità per gli intermediari delle aziende private

Secondo quanto precisato dalla circolare n. 23 del 16.02.2012 è stata estesa agli **intermediari la possibilità, già concessa ai datori di lavoro, di consultare gli attestati di malattia attraverso il:**

- **Sistema di invio dell'attestato con PEC.** La richiesta di utilizzo del servizio deve essere inoltrata all'indirizzo di Posta certificata di una Struttura territoriale Inps tra quelle con le quali le Aziende rappresentate dall'intermediario si rapportano contributivamente. La richiesta, che deve essere inviata utilizzando lo stesso indirizzo di PEC al quale dovranno essere destinati gli attestati di malattia dei lavoratori, deve contenere i dati anagrafici dell'intermediario, completi di codice fiscale, e l'elenco delle matricole aziendali per le quali si richiede il servizio;

OSSERVA

Gli intermediari, quindi, potranno **procedere direttamente alla consultazione dei certificati di malattia dei lavoratori al posto del datore di lavoro.**

- **Sistema di accesso con PIN.** Le attestazioni di malattia relative ai certificati trasmessi dal medico curante, sono disponibili mediante accesso con PIN al portale INPS www.inps.it - servizi on-line. I sistemi appena descritti sono resi disponibili agli intermediari muniti di delega generale, da parte del datore di lavoro, allo svolgimento di tutti gli adempimenti in materia di lavoro,

previdenza ed assistenza sociale nei confronti dell'Inps e che abbiano comunicato l'esistenza di tale delega all'Istituto. Nel caso in cui invece gli intermediari siano anche titolari di un rapporto di lavoro dipendente, presso un'azienda diversa da quella rappresentata, e vengano delegati dal proprio datore di lavoro alla consultazione degli attestati di malattia dei dipendenti di tale azienda, è necessaria apposita delega personale da parte del suddetto datore di lavoro. I delegati aziendali abilitati alla consultazione degli attestati di malattia e i soggetti abilitati (delegati aziendali e intermediari) alla ricezione dell'attestato di malattia via PEC debbono comunicare tempestivamente la cessazione o sospensione dell'attività in modo che l'Inps possa provvedere alla revoca dell'abilitazione.

Le novità per gli intermediari e i datori di lavoro del settore agricolo

Ai datori di lavoro agricoli e agli intermediari che hanno ottenuto **l'autorizzazione a svolgere gli adempimenti contributivi per conto delle aziende agricole** (circolare n. 110/2009) che effettuano il **versamento dei contributi con il modello DMAG vengono resi disponibili i servizi per consultare gli attestati di malattia degli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.**

I servizi messi a disposizione, come negli altri casi, **vengono resi disponibili su richiesta**: nella domanda, secondo quanto chiarito dall'INPS, deve essere **indicato il codice fiscale o la partita iva dell'azienda per la quale viene effettuato il versamento contributivo trimestrale (DMAG).**

I datori di lavoro e/o l'intermediario in possesso di PIN e/o di abilitazione alla ricezione dell'attestato di malattia via PEC sono **tenuti a comunicare tempestivamente la cessazione o sospensione dell'attività in modo che l'Inps possa provvedere alla revoca dell'abilitazione.**

Altri servizi rilasciati ai cittadini

Secondo quanto annunciato dall'INPS è stato reso operativo anche un **nuovo servizio che consente al lavoratore di richiedere che il numero di protocollo dei propri certificati di malattia sia inviato via SMS ad un numero telefonico da lui indicato.**

Tale servizio può essere attivato:

- per i **cittadini in possesso di PIN**, selezionando la **nuova funzionalità introdotta nel menu della consultazione dei certificati di malattia**;
- **inoltrando richiesta tramite posta certificata rilasciata in base alle norme del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2009** (www.postacertificata.gov.it).

La **richiesta deve essere inoltrata all'indirizzo di Posta Certificata di una struttura territoriale Inps** indicando i propri dati anagrafici completi di codice fiscale e del numero telefonico.

Gli oneri a carico dei lavoratori

Cogliamo l'occasione per ricordare che **per effetto dell'entrata in vigore delle disposizioni in materia di certificato telematico, i datori di lavoro non hanno più la possibilità di richiedere ai lavoratori la certificazione di malattia** tranne nel caso in cui **il medico non proceda all'invio online dello stesso** (perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica, ma rilasci la certificazione e l'attestazione di malattia in forma cartacea).

Si precisa, però, che **è in ogni caso cura del lavoratore:**

- fornire nel corso della visita al medico curante la propria **tessera sanitaria;**
- **comunicare l'indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato** se diverso da quello di residenza o del domicilio abituale in precedenza comunicato al proprio datore di lavoro;
- **segnalare** tempestivamente al datore di lavoro la **propria assenza;**
- richiedere al medico il **numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via telematica;**
- richiedere **copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia** o, in alternativa, può chiedere al medico di **inviare copia degli stessi documenti in formato pdf alla propria casella di posta elettronica.**

Alla luce di quanto sopra, lo studio resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO